

## **CORTE D'APPELLO L'Aquila- Sezione Lavoro - sentenza del 5 febbraio 2015**

### **RAPPORTO DI LAVORO: ASL CONDANNATA A PAGARE € 160.000 ALLO PSICOLOGO**

*La ASL che si è avvalsa per un periodo di oltre nove anni delle prestazioni lavorative di un operatore specializzato psicologo presso il Centro di Salute Mentale, mediante sottoscrizione di quattro convenzioni e due contratti di collaborazione coordinata e continuativa (prorogati più volte), è tenuta a corrispondere le differenze retributive maturate dal medico oltre all'indennizzo per ingiustificato arricchimento. Lo psicologo, infatti, è risultato stabilmente inserito nell'apparato organizzativo dell'azienda ed ha messo a disposizione della stessa le proprie energie lavorative, con implicito riconoscimento da parte della Pubblica Amministrazione dell'utilità della prestazione eseguita.*

*La prova dell'esistenza di "indici rivelatori" di un rapporto di pubblico impiego ha indotto il giudice a condannare la ASL al pagamento di € 160.178,60 a titolo di differenze retributive, pur escludendo la possibilità che il sanitario possa essere riammesso in servizio, atteso l'espresso divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della P.A. se non con pubblico concorso sancito dal d.lgs. n. 165/01.*

La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:

Dr.ssa Rita SANNITE Presidente

Dr.ssa Maria Luisa CIANGOLA Consigliere

Dr. Luigi SANTINI Consigliere relatore

all'udienza di discussione in data 5 Febbraio 2015, udita la discussione orale, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, la seguente

### **SENTENZA**

con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 19.09.2013, e vertente tra T. F. (appellante) e ASL n. 2 di Lanciano-Vasto-Chieti (appellata), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 501/2013 emessa dal Tribunale di Chieti, in funzione di giudice del lavoro, in data 10.05.2013, depositata il 14.05.2013.

### **Fatto**

#### **CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO**

L'appellante T. F., già operatore specializzato psicologo presso il Centro di Salute Mentale della ASL di Chieti (in forza di due borse di studio e di convenzioni per prestazioni professionali, intervallate da periodi di attività prestata sine titulo, nonché di successivi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa), ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stato respinto il suo ricorso teso ad ottenere l'accertamento della natura subordinata delle prestazioni rese in favore della medesima ASL con decorrenza dal 16.12.1998, con con-

danna dell'azienda al pagamento delle differenze retributive maturate in relazione al rapporto di lavoro subordinato di cui sopra e in conformità al CCNL per il personale medico del comparto Sanità, nonché alla conversione del contratto a tempo indeterminato in virtù dell'art. 1 L. 30.12.2004 (Finanziaria 2005) e del successivo protocollo regionale n. 118 del 21.02.2005 dalla data della domanda del 16.06.2005 (con ogni conseguenza in ordine retributivo e contributivo connessa) ovvero alla stabilizzazione ai sensi della L. 244/07 (Finanziaria 2008).

A fondamento dell'appello ha dedotto, da un lato, che l'istruttoria svolta e la prova testimoniale espletata avrebbero consentito di qualificare in termini di subordinazione la prestazione lavorativa resa in favore dell'azienda e, dall'altro, ha reiterato la richiesta di pagamento delle retribuzioni per i periodi "in nero" (periodi dal 15.12.1998 al 15.05.1999 e poi dal 15.08.1999 al 25.10.1999 ed ancora dal 1.02.2000 al 14.03.2000, dal 28.02.2004 al 11.05.2004, dal 11.05.2005 al 31.05.2005 ed infine dal 1.01.2007 al 14.03.2007). Ha quindi concluso chiedendo la condanna della ASL n. 2 di Lanciano- Vasto-Chieti al pagamento in suo favore dell'importo di € 160.178,60 ovvero, in via subordinata, dell'importo di € 68.715,56 (come da consulenza tecnica d'ufficio espletata in prime cure), oltre accessori.

La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, in riferimento a ciascuno dei motivi di gravame.

1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 434 c.p.c. (come sostituito dall'art. 54 comma 1 lett. c-bis del d.l. 22.06.2012 n. 83 convertito in legge con L. 7 agosto 2012 n. 134), atteso che l'atto di gravame contiene argomentazioni atte a confutare quanto ritenuto in prime cure rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda. È infatti da escludere che la riforma abbia trasformato l'appello da gravame a motivi illimitati, in impugnazione a critica vincolata, atteso che i possibili motivi di censura non vengono limitati a specifici errores in procedendo o in iudicando. La parte appellante ha del resto censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando con inequivocabile nettezza i motivi dell'evidenziato dissenso, prospettando una propria alternativa ricostruzione fattuale e proponendo essa stessa un ragionato progetto alternativo di decisione fondato su precise censure rivolte alla sentenza di primo grado. Il requisito della specificità dei motivi dell'appello è quindi da ritenersi (nella fattispecie) rispettato, atteso che alle (non scindibili) argomentazioni della sentenza impugnata sono state contrapposte le puntuali allegazioni dell'appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, in riferimento alle quali non sembra che possa affermarsi ictu oculi l'insussistenza di una "ragionevole probabilità di accoglimento". Per quanto sopra, deve dunque ritenersi che l'atto di appello in esame contiene tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, con conseguente ammissibilità del gravame.

Va altresì disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. (come inserito dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto 2012, n. 134), dal momento che l'atto di appello contiene argomentazioni difensive che introducono in giudizio questioni giuridiche di obiettiva controvertibilità, in riferimento alle quali, a prescindere da ogni

valutazione in ordine alla fondatezza in concreto del gravame, non sembra potersi parlare aprioristicamente di “non ragionevole probabilità” di accoglimento dell’appello.

2. Nel merito, va premesso che l’appellante non ripropone, nelle conclusioni dell’atto di appello, la domanda di conversione/stabilizzazione del rapporto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. E non potrebbe essere diversamente, dal momento che, come è noto, ai sensi dell’art. 36 quinto comma del d.lgs. n. 165/2001, “la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione delle disposizioni imperative (...)”.

Fatta tale premessa, con un unico (articolato) motivo di gravame, l’appellante T. F. censura l’impugnata sentenza, sia nella parte in cui ha ritenuto che dall’istruttoria svolta e dalla prova testimoniale espletata non era possibile qualificare in termini di subordinazione la prestazione resa dal ricorrente in favore dell’azienda resistente, sia nella parte in cui ha disatteso la sua richiesta di pagamento delle retribuzioni per i periodi “in nero” (periodi dal 15.12.1998 al 15.05.1999, dal 15.08.1999 al 25.10.1999, dal 1.02.2000 al 14.03.2000, dal 28.02.2004 al 11.05.2004, dall’11.05.2005 al 31.05.2005 e dal 1.01.2007 al 14.03.2007), per “mancanza di qualsiasi richiesta da parte del ricorrente ex art. 2041 c.c.”.

Il motivo è fondato.

In punto di fatto, risulta per tabulas che l’appellante T. F. ha prestato attività di collaborazione in favore della ASL n. 2 di Lanciano-Vasto-Chieti nei periodi dal 28.02.1995 al 28.02.1997 (borsa di studio – cfr. delibera n. 5 del 17.11.1994), dal 16.12.1997 al 15.12.1998 (borsa di studio – cfr. delibera n. 3388 del 22.09.1997), dal 16.05.1999 con convenzione per mesi tre (v. delibera n. 1595 del 18.05.1999), dal 01.11.1999 con convenzione per mesi tre (v. delibera n. 2918 del 25.10.1999), dal 15.03.2000 con convenzione per anni due (v. delibera n. 723 del 27.03.2000), dal 01.03.2002 al 28.02.2004 con convenzione per anni due (v. delibera n. 215 del 06.03.2002) e dall’11.05.2004 con contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di un anno (v. delibera n. 1182 del 10.05.2004), prorogato dapprima sino al 31.12.2005 (delibera n. 502 del 20.05.2005), poi sino al 31.12.2006 (delibera n. 17 del 10.01.2006) ed infine per i periodi dal 15.03.2007 al 15.03.2008 (delibera n. 206 del 12.03.2007) e dal 15.06.2008 al 31.12.2008 (delibera n. 519 del 16.06.2008).

L’attività del ricorrente è stata quindi prestata in forza di borse di studio (dal 28.01.1995 al 28.02.1997 e dal 16.12.1997 al 15.12.1998), di specifiche convenzioni (dal 16.05.1999 al 16.08.1999, dal 01.11.1999 al 01.02.2000 e dal 15.03.2000 al 28.02.2004) e di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (dall’11.05.2004 al 31.12.2006, dal 15.03.2007 al 15.03.2008 e dal 15.06.2008 al 31.12.2008).

Tutti i predetti rapporti hanno avuto ad oggetto prestazioni professionali in psicodiagnostica e psicoterapia presso il Centro di Salute Mentale di Chieti, dietro corresponsione di un onorario mensile onnicomprensivo. È pacifico quindi che l’appellante sia stato stabilmente inserito nell’organico della predetta struttura, con un impegno orario prestabilito.

2.1. Fatte tali premesse, va detto che, con riguardo ai rapporti intercorsi in forza di borse di studio (dal 28.01.1995 al 28.02.1997 e dal 16.12.1997 al 15.12.1998), agli stessi non può essere riconosciuta natura lavorativa subordinata, né autonoma), trattandosi sostanzialmente di attività formative non qualificabili come servizio, essendo limitate ad un mero addestramento professionale, che costituisce l'unico oggetto del contratto la prestazione di attività fisica ed intellettuale da parte del borsista resta dunque estranea al sinallagma contrattuale, salvo che la fattispecie non risulti in concreto un espediente per mascherare l'instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato. Nella fattispecie, tuttavia, nessuna contestazione risulta sollevata sul contenuto e sulla natura prettamente formativa delle borse di studio, né risulta contestato il fatto che l'azienda si sia attenuta alle modalità prestabilite di esecuzione dell'attività formativa. Ne consegue che la funzione delle borse di studio, di far conseguire al borsista un effettivo addestramento, deve ritenersi nella fattispecie effettivamente sussistente, non risultando neanche specificamente allegato che il relativo rapporto sia stato posto in essere per mascherare fraudolentemente un rapporto di lavoro subordinato.

2.2. Per quanto concerne i rapporti in regime di convenzione (dal 16.05.1999 al 16.08.1999, dal 01.11.1999 al 01.02.2000 e dal 15.03.2000 al 28.02.2004) e di collaborazione coordinata e continuativa (dall'11.05.2004 al 31.12.2006, dal 15.03.2007 al 15.03.2008 e dal 15.06.2008 al 31.12.2008), è noto che la pubblica amministrazione è legittimata a far ricorso a tali forme di lavoro flessibile soltanto in presenza di esigenze "temporanee" ed "eccezionali", anche connesse all'attività ordinaria dell'amministrazione medesima, ai sensi del citato art. 36 del T.U.P.I e, segnatamente, che per quanto concerne le collaborazioni esterne, le stesse risultano, disciplinate dall'art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001, alla stregua del quale "per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preventivamente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi (...), purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore".

La P.A., per lo svolgimento di determinati servizi qualificati e temporanei, può dunque fare ricorso alle tipologie di lavoro cosiddette "flessibili" e alle collaborazioni esterne ex art. 2222 c.c., come previste dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, senza per questo dover aumentare

il numero del personale stabilmente in servizio. Questa possibilità può essere esercitata dalla P.A. solo per prestazioni di elevata professionalità, contraddistinte da una elevata autonomia nel loro svolgimento, tale da caratterizzarle quali prestazioni di lavoro autonomo, e nell'ipotesi in cui la stessa amministrazione non sia in grado di far fronte a una particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali presenti in quel momento al suo interno (cfr. anche circolari Dipartimento della funzione pubblica n. 3 del 19.03.08 e n. 2 dell'11.03.08).

La singola amministrazione, nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall'art. 97 Cost., deve quindi accertare che l'incarico venga assegnato ad esperti di particolare e comprovata esperienza, abbia una durata limitata nel tempo, un oggetto ben determinato e deve predeterminare l'entità del compenso e l'onere di spesa (C. Conti reg. Lombardia, sez. giurisd., 08 maggio 2009, n. 324).

Nel caso in disamina, non pare dubbio che i contratti di cui si discute abbiano dato luogo ad una assunzione in violazione delle disposizioni anzidette, atteso che:

- è incontestato che l'appellante svolgeva mansioni di psicologo (psicodiagnostica e psicoterapia – cfr. parcelle in atti), ed era quindi inquadrato in una qualifica che esprime una specializzazione professionale non connessa ad un'oggettiva apicalità organica di area o di settore;
- non risulta provato che l'oggetto della prestazione dell'appellante corrispondesse ad obiettivi e progetti specifici e determinati (al contrario, è incontestato che l'appellante veniva adibito a compiti istituzionali dell'azienda, rientranti nelle ordinarie attività di istituto);
- le prestazioni lavorative richieste a T. F. sono risultate in tutto e per tutto inserite nell'organizzazione del datore di lavoro ed erano legate a parametri temporali e quantitativi la cui determinazione prescindeva completamente da qualsiasi autonoma decisione del collaboratore, per rispondere soltanto a scelte organizzative dell'ente, alle quali l'appellante doveva attenersi (cfr. deposizioni testimoniali testi L. Q. e G. C., sulla cui attendibilità non vi è ragionevole motivo di dubitare): il che appare più conforme allo schema contrattuale tipico della locatio operarum, il quale postula come oggetto della prestazione l'energia lavorativa stessa che il prestatore di lavoro pone a disposizione dell'impresa (v. Cass. 16 febbraio 1990 n. 1159), - che non a quello della locatio operis, nel quale quell'oggetto è costituito dal risultato dell'attività che il prestatore si impegna a fornire con proprio rischio;
- l'amministrazione non ha né allegato, né tanto meno dimostrato l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane già presenti all'interno della propria organizzazione per lo svolgimento delle medesime attività. Al contrario, le prestazioni lavorative avvenivano con pieno inserimento del collaboratore nell'organizzazione dell'ente, sicché la sua opera veniva sostanzialmente a sovrapporsi, senza differenziazioni, a quella propria dei dipendenti di ruolo;
- l'orario di lavoro era eterodeterminato ed era soggetto a controllo delle presenze (cfr. fogli presenza);
- la retribuzione era predeterminata e veniva pagata a cadenza periodica, a prescindere dagli obiettivi e dai risultati conseguiti dal collaboratore (cfr. convenzioni e parcelle);
- la reiterazione degli incarichi “temporanei” di collaborazione esterna, senza soluzione di continuità e per lo svolgimento delle medesime funzioni, è da reputarsi senza dubbio indicativa del-

l'esigenza di sopperire ad una perdurante carenza di organico e, quindi, di far fronte al fabbisogno ordinario di personale.

Ebbene, alla luce delle emergenze istruttorie sopra descritte, appare evidente che la ASL n. 2 di Lanciano-Vasto-Chieti si è avvalsa per un periodo di oltre nove anni (dal 16.05.1999 al 16.08.1999, dal 01.11.1999 al 01.02.2000, dal 15.03.2000 al 28.02.2004, dall'11.05.2004 al 31.12.2006, dal 15.03.2007 al 15.03.2008 e dal 15.06.2008 al 31.12.2008) delle prestazioni lavorative di T. F., mediante sottoscrizione di ben quattro convenzioni e due contratti di collaborazione coordinata e continuativa (prorogati più volte), al di fuori dei presupposti tipici previsti dalla legge. Dal canto suo, T. F., stabilmente inserito nell'apparato organizzativo dell'azienda appellata, ha in concreto messo a disposizione, in detto periodo, le proprie energie lavorative in favore della ASL n. 2 di Lanciano-Vasto-Chieti, energie che sono state dall'azienda medesima in concreto utilizzate a proprio vantaggio.

È pacifico, infatti, che T. F. abbia svolto attività di psicologo presso il Centro di Salute Mentale di Chieti, mentre non vi è alcuna prova della corrispondenza della sua attività ad un obiettivo o progetto specifico. La reiterazione degli incarichi in convenzione e/o di collaborazione coordinata e continuativa esclude di per sé la natura temporanea della prestazione; le proroghe sono state più volte disposte al di fuori dei presupposti contemplati dalla norma, non avendo la ASL dato prova della sussistenza di un progetto da completare, come tale idoneo a giustificare le numerose proroghe. Le concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (rispetto di orari, retribuzione in misura predeterminata, osservanza di direttive, pieno inserimento organizzativo) e la durata del rapporto protrattosi senza soluzione di continuità per oltre nove anni, portano ad affermare che la ASL abbia fatto ricorso alle convenzioni esterne ed ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie, ossia per garantire il regolare funzionamento della struttura in cui ha prestato attività lavorativa l'appellante.

Né in senso contrario può valorizzarsi il dato testuale delle convenzioni e dei contratti intercorsi tra le parti, atteso che, come la Suprema Corte ha evidenziato “ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, occorre far riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, piuttosto che alla volontà espressa dalle parti al momento della stipula del contratto di lavoro; in particolare, nei casi di difficile qualificazione a causa della natura intellettuale dell'attività svolta (come quello dell'attività lavorativa prestata da un esercente la professione medica in favore di una organizzazione imprenditoriale, nella specie una casa di riposo) la sussistenza dell'essenziale criterio distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, deve necessariamente essere verificata sulla base di elementi sussidiari che il giudice di merito deve individuare con accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato”(Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 13858/09). Tali elementi sussidiari, quali la collaborazione sistematica e non occasionale, l'osservanza di un orario eterodeterminato, la corresponsione di una retribuzione prestabilita, l'assenza in capo al lavoratore di una sia pure minima struttura imprenditoriale e di rischio economico, sono tutti presenti nel caso di specie. È pacifico che la collaborazione del T. sia stata per lo più quotidiana (v. fogli presenza), che lo stesso abbia percepito un medesimo compenso predeterminato (cfr. convenzioni e parcelle in

atti), che sia stato inserito nella organizzazione della struttura e che non abbia assunto alcun rischio economico. Tanto è sufficiente per affermare che il suo rapporto di fatto abbia assunto le caratteristiche di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In un simile contesto, infatti, l'elemento della subordinazione deve necessariamente desumersi non solo dall'avvenuto svolgimento di un'attività assimilabile, per modalità e per caratteristiche estrinseche, a quella affidata a persone legate da vincolo di dipendenza formale all'istituzione di appartenenza, ma anche in quanto attività strumentale al raggiungimento dei fini istituzionali dell'azienda.

In quest'ordine di concetti, può ritenersi provata l'esistenza dei c.d. indici rivelatori dell'esistenza di un rapporto di pubblico impiego per come elaborati dalla giurisprudenza: lo stabile inserimento nell'organizzazione dell'ente interessato e l'adibizione a mansioni rientranti nei compiti istituzionali dello stesso, l'eterodirezione, la volontà (desumibile anche da *facta concludentia*) dell'azienda di considerare il lavoratore come inserito nella propria struttura burocratica.

Ciò posto, a parere della Corte, non può sostenersi che nella specie non possa trovare applicazione la norma di cui all'art. 2126 c.c. (pacificamente applicabile anche nei confronti della pubblica amministrazione – cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 22 dicembre 2004 n. 8182), sulla base della circostanza che, a norma dell'art. 36 comma 5 d.lgs. 165/2001, “la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni”. Infatti, come si è detto, T.F. è stato comunque inserito nella struttura organizzativa della ASL n. 2 di Lanciano-Vasto-Chieti ed è stato chiamato a svolgere un'attività lavorativa con modalità che prevedevano orari di lavoro e modalità esecutive tipiche del rapporto di lavoro subordinato. La situazione in esame dà quindi luogo ad un rapporto di lavoro, sia pur solo assimilabile a quello subordinato, per il quale deve tuttavia essere riconosciuta la applicabilità del principio generale della retribuitività del lavoro prestato sulla base di un atto invalido, posto dall'art. 2126 c.c..

Ad ogni buon conto, un rapporto di lavoro subordinato di fatto con un ente pubblico, per i fini istituzionali dello stesso, ancorché non assistito da un regolare atto di nomina e, al limite, vietato da norma imperativa, rientra nella nozione di impiego pubblico e non impedisce la applicazione dell'art. 2126 c.c., con conseguente diritto alla retribuzione e alla contribuzione previdenziale propria di un rapporto di impiego pubblico "regolare" (Cass. Civ., sez. lav., 17 ottobre 2005, n. 20009; Consiglio Stato, sez. IV, 14 febbraio 2005, n. 427; Consiglio Stato, sez. V, 20 ottobre 2004, n. 6815; Consiglio Stato, sez. V, 18 settembre 2003 n. 5293).

3. L'appellante sostiene altresì di aver prestato attività lavorativa anche in altri periodi, in assenza della necessaria copertura contrattuale (dal 16.12.1998 al 15.05.1999, dal 15.08.1999 al 25.10.1999, dal 01.02.2000 al 14.03.2000, dal 28.02.2004 all'11.05.2004, dall'11.05.2005 al 31.05.2005 e dal 01.01.2007 al 14.03.2007).

L'unico teste che ha fornito conferma di tale circostanza è stato G. C., che ha riferito che il T. ha continuativamente assicurato, ab initio, una prestazione lavorativa ininterrotta, anche tra un contratto e l'altro (sia pur su base volontaristica). Per il solo periodo dal 28.02.2004 all'11.05.2004 risulta altresì dimostrato per *tabulas* che T.F. ha continuato a prestare attività lavorativa presso il Centro di Salute Mentale di Chieti, “in quanto non era possibile l'interruzione delle attività e dei

trattamenti dei pazienti del C.S.M. in corso d'opera” (cfr. autorizzazione Responsabile C.S.M. in data 03.03.2004 ed attestazioni Responsabile C.S.M. in data 20.04.2004 e 18.06.2004). I fogli di presenza attestano altresì la continuativa frequentazione, da parte del T. del Centro di Salute Mentale di Chieti (verosimilmente per le stesse motivazioni ed in osservanza delle medesime modalità esecutive) nei periodi dal 16.12.1998 al 15.05.1999, dal 15.08.1999 al 25.10.1999, dal 01.02.2000 al 14.03.2000, dal 28.02.2004 all'11.05.2004, dall'11.05.2005 al 31.05.2005 e dal 01.01.2007 al 14.03.2007.

Ciò premesso, in difformità da quanto statuito dal primo giudice, ritiene la Corte che non sussista ostacolo alcuno in ordine alla applicabilità nei confronti della pubblica amministrazione della disposizione di cui all'art. 2041 c.c., nelle ipotesi in cui, come nella fattispecie, vi sia implicito riconoscimento da parte della p.a. dell'utilità dell'opera o della prestazione da altri eseguita, desumibile dal fatto che detta opera o prestazione siano state dall'amministrazione medesima in concreto utilizzate a proprio favore (Cass. Civ., sez. I, 20 agosto 2004 n. 16348; Cass. Civ., sez. II, 30 luglio 2004 n. 14570; Cass. Civ., sez. III, 27 luglio 2002 n. 11133; Cass. Civ., sez. un., 18 marzo 1988 n. 2479).

Sulla scorta di tali considerazioni, deve dunque concludersi che T.F. ha in concreto messo a disposizione le proprie energie lavorative in favore della ASL n. 2 di Lanciano-Vasto-Chieti, nella cui organizzazione era stabilmente inserito, ininterrottamente per tutto il periodo dal 16.12.1998 al 31.12.2008, maturando il diritto al relativo trattamento retributivo.

4. All'esito di consulenza tecnica d'ufficio espletata in prime cure – cfr. elaborato Dr. M. Di S. M. (in cui si è tenuto conto di un orario di lavoro di 36 ore settimanali e delle somme risultate già percepite dall'appellante sulla base della documentazione in atti) -, deve ritenersi che competono a T.F., ex artt. 2041 e 2126 Cod. Civ., le rivendicate differenze retributive per il periodo lavorativo dal 16.12.1998 al 31.12.2008, nella misura di € 160.178,60.

Non ritiene la Corte che sussistano validi motivi per discostarsi da una simile valutazione, che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici ed è inoltre sorretta da adeguata e convincente motivazione.

5. Per quanto sin qui esposto, l'appello va accolto per quanto di ragione e, in riforma della sentenza impugnata, la ASL n. 2 di Lanciano-Vasto-Chieti va condannata a corrispondere a T.F., ex artt. 2041 e 2126 Cod. Civ., la somma di € 160.178,60 a titolo di differenze retributive per il periodo lavorativo dal 16.12.1998 al 31.12.2008, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp.att. c.p.c., nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 724/1994 (articolo ancora applicabile ai dipendenti pubblici alla luce della pronuncia della C. Cost. n. 459/00).

Non può invece trovare accoglimento la domanda di riammissione in servizio (peraltro neanche espressamente riproposta nelle conclusioni dell'atto di appello, che vi fa riferimento solo nella parte motiva), atteso l'espresso divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della p.a., sancito dall'art. 7, comma 6, e dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/01, la cui ratio è rappresentata dalla salvaguardia del principio dell'accesso al pubblico impiego mediante concorso di cui all'art. 97 Cost. (cfr. Corte Cost. n. 89/03).

Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come

**P.Q.M.**

La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 501/2013 emessa dal Tribunale di Chieti, in funzione di giudice del lavoro, in data 10.05.2013, depositata il 14.05.2013, contrariisreiectionis, così decide:

- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna la ASL n. 2 di Lanciano-Vasto-Chieti al pagamento, in favore di T. F., ex artt. 2041 e 2126 Cod. Civ., della somma di € 160.178,60, a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo;
- respinge ogni diversa ed ulteriore domanda proposta dalla parte appellante;
- condanna la ASL n. 2 di Lanciano-Vasto-Chieti a rifondere all'appellante le spese dei due gradi del giudizio, che liquida, per il primo grado, in complessivi € 5.870,00, e, per il secondo grado, in complessivi € 5.255,00, di cui € 4.760,00 per compensi ed € 495,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art. 2 D.M. 10.03.2014), I.V.A. e C.A.P..

Così deciso in L'Aquila in data 5 Febbraio 2015.